

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2002

che rinvia la decisione in merito alla richiesta della Federazione russa di poter beneficiare del regime speciale di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori

(2002/902/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Nel giugno 1999, la Federazione russa ha chiesto di poter beneficiare del regime speciale di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori.
- (2) Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2501/2001, qualora il paese richiedente necessiti di un periodo di tempo supplementare per soddisfare i requisiti dell'articolo 14, paragrafo 2, può chiedere alla Commissione di rinviare la decisione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, in merito all'eventuale concessione del suddetto regime. A norma dell'articolo 16, paragrafo 5, l'esame di una richiesta deve essere completato entro un anno dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 1. La Commissione può prorogare tale periodo dopo averne preventivamente informato il comitato.
- (3) La Federazione russa ha chiesto di rinviare tale decisione.

(4) È prorogato il periodo di esame della richiesta.

(5) I provvedimenti previsti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2501/2001, in merito alla richiesta della Federazione russa di poter beneficiare del regime speciale di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori è rinviata fino a quando non saranno disponibili i risultati di una valutazione supplementare di tale richiesta. L'esame della richiesta dev'essere completato entro luglio 2003.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2002.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1.